

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa RG 200/2014

promossa da:

[REDACTED], anche in qualità di titolare dell'Azienda Agricola omonima, con sede in [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso, in virtù di mandato apposto in calce al ricorso,
dall'avvocato [REDACTED] presso lo studio del quale, in Reggio nell'Emilia ha eletto
speciale domicilio,

-RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente pro-
tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza
Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

- CONVENUTO -

in punto a: impugnazione verbale accertamento e avviso di addebito



amministrative (cui si riferisce espressamente l'art.13 Dlgs 124/2004 citato dall'attore) ma di evasione contributiva INPS e connesse sanzioni civili.

Per altro la lamentata omissione ciò non è neppure vera: al verbale unico è allegata la sezione I/A denominata proprio diffida ai sensi dell'art.13 cit, che contiene proprio la possibilità, per il trasgressore, di sanare le inosservanze di cui è causa a mezzo regolarizzazione, con le modalità indicate nella specifica sezione (cfr. verbale ispettivo prodotto da INPS), cosa che non risulta essere stata posta in essere dall'interessato.



qualificato CPL 25 giugno 2004 successivamente rinnovato senza modifiche in parte qua, che prevede questa qualifica per chi è "Addetto ai bovini da latte: eseguono lavoro di pulizia dei ricoveri, movimentano gli animali, provvedono alla distribuzione degli alimenti"; l'orario di lavoro quotidiano pari a 6 ore (dalle 5 alle 8, dalle 15 alle 18.00), e rispettato il riposo domenicale; ciò per l'intero periodo di riferimento di cui è causa, e con riguardo alle tre posizioni lavorative considerate.

L'INPS è pertanto tenuto, a fronte dell'annullamento dell'avviso di addebito di cui è causa, a ricalcolare quanto dovuto dall'Azienda ricorrente sulla base dell'accertamento di cui sopra.

Il ricorso è da accogliere anche con riguardo alla posizione di [REDACTED], atteso che l'INPS non ha fornito prova che la stessa (che al momento dell'accesso ispettivo non è stata trovata in stalla intenta a mungere, ma nel mentre si stava ivi recando, non è chiarito per quali ragioni; cfr. testimonianza di [REDACTED] abbia svolto anche dopo il 31/12/2011 attività lavorativa in maniera abituale e prevalente, e non saltuaria come formalmente dichiarato dal [REDACTED]. Sul punto esiste solo la dichiarazione resa agli ispettori da [REDACTED] e [REDACTED] come già detto dichiarata scarsamente attendibile; nulla invece riferisce [REDACTED].
Questi elementi unitamente considerati portano ad escludere un ruolo attivo della donna in azienda dopo il 2011.

Le spese di lite sono compensate tra le parti in causa, a fronte del non omogeneo quadro probatorio emerso.

PQM

1. Dichiaro parzialmente illegittimo il verbale di accertamento nr. 016/INPS del 17.12.2012 ed annulla l'avviso di addebito n. 395 2013 00022163 31;
2. Accerta che [REDACTED] e [REDACTED] lavorano presso l'Azienda agricola [REDACTED] per i periodi considerati dal verbale di accertamento di cui al capo 1 con qualifica di AREA 2^ operaio qualificato CPL 25 giugno 2004, per sei giorni a settimana e con orario di lavoro quotidiano pari a 6 ore (dalle 5 alle 8, dalle 15 alle 18.00);



3. Di conseguenza accerta un credito contributivo INPS nei confronti dell'azienda ricorrente da ricalcolarsi sulla scorta di quanto al capo che precede, oltre a sanzioni civili e ad accessori dal di dell'accertamento al saldo;
4. Compensa tra le parti le spese di lite.

REGGIO EMILIA, 12/05/2015.

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

